Comune di Torretta

Città Metropolitana di Palermo

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 11 del Registro

Addì, 27-02-2025.

Oggetto: Utilizzo in forma associata "scavalco condiviso" della dipendente di questo Ente Arch. Gabriella Musarra con il Comune di S.G.Jato - Autorizzazione stipula convenzione dall'01/03/2025 al 30/04/2025.

L'Anno **duemilaventicinque** il giorno **ventisette** del mese di **febbraio** alle ore **19:13** e seguenti, nella sala delle adunanze della sede comunale, si è riunita la GIUNTA COMUNALE, convocata nelle forme di legge.

Presiede l'adunanza il DAMIANO SCALICI nella sua qualità di **Sindaco** e sono rispettivamente presenti ed assenti i seguenti Sigg.:

DAMIANO SCALICI	**Sindaco**	**Presente in videoconferenza**
NATALE CARUSO	**Assessore**	**Assente**
Maria Concetta Enea	**Assessore**	**Presente in videoconferenza**
Anna Giani'	**Assessore**	**Presente in videoconferenza**
Domenica Prestigiacomo	**Assessore**	**Presente in videoconferenza**

Presenti 4 - Assenti 1

Partecipa alla riunione Claudia Faranda in qualità di **Segretario Comunale**.

Il Sindaco, constatato che gli intervenuti sono in numero legale per la validità della seduta, dichiara aperta la riunione ed invita i presenti a deliberare sulla proposta relativa all'oggetto sopraindicato.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO, ai sensi degli artt. 5 e 6 della L.R. 07/2019, su assegnazione del Responsabile del Servizio I Affari Istituzionali e Generali - Servizio Socio Assistenziale a seguito direttiva del Sindaco, attestando di non trovarsi in alcuna ipotesi di conflitto di interessi nemmeno potenziale, né in situazioni che danno luogo ad obbligo di astensione ai sensi del D.P.R. 62/2013 e del Codice di comportamento interno, sottopone allo stesso Responsabile del Settore I Affari Istituzionali e Generali - Servizio Socio Assistenziale, la seguente proposta di determinazione di cui all'oggetto sopraindicato;

VISTO l'art.51 della legge n.142 dell'08/06/1990 e successive modifiche ed integrazione introdotto dalla legge n.48/91e della L.R. n.23/98;

VISTA la Determina Sindacale n. 2 del 20/01/2025 con la quale si è proceduto al conferimento dell'incarico di elevata qualificazione (ex posizione organizzativa) alla Dott.ssa Marianna Gallina - Responsabile del Settore I - Affari Istituzionali e Generali – Servizi Socio Assistenziali ed attribuzioni delle funzioni di cui all'art. 51 - comma 3 della Legge 142/90 e ss.mm. ed integrazioni, introdotto dalla L.R. n.48/91 e dalla L.R. n. 23/98 –, fino al 30/06/2025;

RITENUTA, pertanto, la competenza del Responsabile del I Settore in ordine all'argomento indicato in oggetto sulla base delle competenze stabilite dal vigente funzionigramma;

PREMESSO CHE:

- il Sindaco del Comune di San Giuseppe Jato, con nota prot.n.30237 del 27/12/2024, acclarata al prot.gen.dell'Ente in pari data al n. 17113, richiedeva la prosecuzione dello "*scavalco condiviso*" con la dipendente Arch. Gabriella Musarra, inquadrata nell'Area dei Funzionari e dell'Elevata Qualificazione, profilo professionale Istruttore Direttivo Tecnico, dall'01/01/2025 e fino al 31/12/2025 per n. 12 ore settimanali;
- il Sindaco del Comune di Torretta, con nota prot. n. 2955 del 26/02/2025, comunicava al Comune di San Giuseppe Jato e p.c. alla stessa dipendente, che dall'01/03/2025 fino al 30/04/2025 prorogabili fino al 30/06/2025 per n. 12 ore settimanali, l'Arch. Gabriella Musarra prestando servizio presso questo Ente per 24 ore settimanali, poteva essere autorizzata allo "scavalco condiviso";

RICHIAMATA la Delibera di Giunta n.23 del 27/02/2025, con la quale il Comune di S.G.Jato con nota prot.n. 5754 del 27/02/2025 ha autorizzato il Ns. Ente, alla firma della convenzione "*scavalco condiviso*" con la dipendente Arch. Gabriella Musarra, inquadrata nell'Area dei Funzionari e dell'Elevata Qualificazione, profilo professionale Istruttore Direttivo Tecnico, dall'01/01/2025 e fino al 31/12/2025 per n. 12 ore settimanali;

RICHIAMATO l'art.23 del CCNL Comparto Funzioni Locali stipulato in data 16/11/2022, rubricato "*Personale utilizzato a tempo parziale nelle Unioni e nei servizi in convenzione*" – che, come noto, ha disapplicato e sostituito l'art. 14 del CCNL 22/01/2004 nonché l'art. 17, comma 6, del CCNL del 21/05/2018 - e che così dispone:

1. Al fine di soddisfare la migliore realizzazione dei servizi istituzionali e di conseguire una economica gestione delle risorse, gli enti possono utilizzare, con il consenso dei lavoratori interessati, personale assegnato da altri enti cui si applica il presente CCNL per periodi predeterminati e per una parte del tempo di lavoro d'obbligo, mediante convenzione. La convenzione definisce, tra l'altro, il tempo di lavoro in assegnazione, nel rispetto del vincolo dell'orario settimanale d'obbligo, la ripartizione degli oneri finanziari e tutti gli altri aspetti utili per regolare il corretto utilizzo del lavoratore. La utilizzazione parziale, che non si configura come rapporto di lavoro a tempo parziale, è possibile anche per la gestione dei servizi in convenzione.

2. Il rapporto di lavoro del personale utilizzato a tempo parziale è gestito dall'ente di provenienza, titolare del rapporto stesso, previa acquisizione dei necessari elementi di conoscenza da parte dell'ente di utilizzazione.

3. La contrattazione collettiva integrativa dell'ente utilizzatore può disciplinare, con oneri a carico del proprio Fondo, forme di incentivazione economica e di riconoscimento di trattamenti accessori collegati alla prestazione a favore del personale assegnato a tempo parziale, secondo la disciplina dell'art. 80 (Fondo risorse decentrate: utilizzo) del presente CCNL.
4. Al personale utilizzato a tempo parziale compete, ove ne ricorrano le condizioni e con oneri a carico dell'ente utilizzatore, il rimborso delle sole spese sostenute nei limiti indicati nell'art. 57 (Trattamento di trasferta) del presente CCNL.
5. l'ente di provenienza continua a corrispondere, con onere a proprio carico, le retribuzioni di posizione e di risultato secondo i criteri nello stesso stabiliti; nella rideterminazione dei relativi valori dovrà comunque tenersi contro della intervenuta riduzione della prestazione lavorativa; l'Ente, l'Unione o il servizio in convenzione presso il quale è stato disposto l'utilizzo a tempo parziale corrispondono, con onere a proprio carico, le retribuzioni di posizione e di risultato in base ai criteri dagli stessi stabiliti, tenendo conto della intervenuta riduzione della prestazione lavorativa;
- al fine di compensare la maggiore gravosità della prestazione svolta in diverse sedi di lavoro, l'ente utilizzatore può, altresì, corrispondere una maggiorazione della retribuzione di posizione attribuita, di importo non superiore al 30% della stessa, anche in eccedenza al limite complessivo di cui all'art. 17, comma 2; per finalità di cooperazione istituzionale, ai relativi oneri può concorrere anche l'ente di provenienza, secondo quanto stabilito nella convenzione; tali oneri sono comunque a carico delle risorse di cui all'art. 79 (Fondo risorse decentrate: costituzione), stanziate presso ciascun ente.
6. La disciplina del presente articolo trova applicazione anche nei confronti del personale utilizzato a tempo parziale per le funzioni e i servizi in convenzione ai sensi dell'art. 30 del D. Lgs. n. 267 del 2000.
7. Nel caso di cui all'art. 1, comma 557, della L. 311/2004, l'Ente, legittimato a servirsi dell'attività lavorativa di dipendenti a tempo pieno di altri Enti, può conferire al suddetto personale un incarico di EQ ai sensi dell'art. 16 del presente CCNL.
8. Il presente articolo disapplica e sostituisce l'art. 14 del CCNL 22.01.2004, nonché l'art. 17, comma 6, del CCNL 21.05.2018;
RICHIAMATO, altresì, l'art. 1, comma 124, L. 30 dicembre 2018, n. 145, a mente del quale: *"Al fine di soddisfare la migliore realizzazione dei servizi istituzionali e di conseguire una economica gestione delle risorse, gli enti locali possono utilizzare, con il consenso dei lavoratori interessati, personale assegnato da altri enti cui si applica il contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto funzioni locali per periodi predeterminati e per una parte del tempo di lavoro d'obbligo, mediante convenzione e previo assenso dell'ente di appartenenza. La convenzione definisce, tra l'altro, il tempo di lavoro in assegnazione, nel rispetto del vincolo dell'orario settimanale d'obbligo, la ripartizione degli oneri finanziari e tutti gli altri aspetti utili per regolare il corretto utilizzo del lavoratore. Si applicano, ove compatibili, le disposizioni di cui all'articolo 14 del contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto delle regioni e delle autonomie locali del 22 gennaio 2004";*
CONSIDERATO:
che in base alla disciplina contrattuale del comma 2 del citato art.23 del C.C.N.L. del 16.11.2022, il rapporto di lavoro del personale utilizzato a tempo parziale in convenzione resta unico ed unitario ed è gestito dall'ente di provenienza, titolare del rapporto stesso, sulla base dei contenuti del contratto individuale a suo tempo sottoscritto, previa acquisizione dei necessari elementi di conoscenza da parte dell'ente utilizzatore, rimanendo esclusa, pertanto, ogni possibilità di modifica contrattuale;
che sempre l'art.23 del ridetto CCNL, prevede che l'utilizzo a tempo parziale del personale di altro ente sia disciplinato da apposita convenzione, volta a definire, tra l'altro, il tempo di lavoro in assegnazione, nel rispetto del vincolo dell'orario settimanale d'obbligo, la ripartizione degli oneri finanziari e tutti gli altri aspetti utili per regolare il corretto utilizzo del prestatore di lavoro;
che, per l'effetto, la convenzione di che trattasi, essendo di tipologia differente rispetto a quelle previste dall'art. 30 del D.Lgs. n. 267/2000, in quanto non riferibile alla gestione

RAVVISATA la necessità di regolare con la predetta apposita convenzione i profili essenziali della utilizzazione congiunta della dipendente, ai sensi degli artt. 23 del CCNL Comparto Funzioni Locali 16/11/2022 e 1, comma 124, L. 30 dicembre 2018, n. 145 constatando che la convenzione deve disciplinare, in particolare, la durata del periodo di utilizzazione, il tempo di lavoro e la relativa articolazione tra l'Ente di appartenenza e il Comune utilizzatore, la ripartizione degli oneri finanziari connessi a tale forma di utilizzo del personale, in proporzione alla durata della prestazione presso ciascun ente e i conseguenti adempimenti reciproci, nonché tutti gli altri profili necessari per una corretta ed efficiente gestione del rapporto di lavoro;
ACQUISITA la previa disponibilità all'utilizzo condiviso da parte del dipendente di che trattasi;
RITENUTO, pertanto, che non sussistano motivi ostativi all'approvazione dell'allegato Schema di Convenzione, che del presente provvedimento deve intendersi quale parte integrante e sostanziale con il Comune di San Giuseppe Jato ai fini dell'utilizzo condiviso della già meglio specificata dipendente;
VISTI:
- il vigente Regolamento di Organizzazione degli Uffici e dei Servizi;
- il D.Lgs. 30.03.2001 n. 165;
- il D.Lgs. 18.08.2000 n. 267;
- il vigente CCNL;
- lo Statuto Comunale.

PROPONE

PRENDERE ATTO:
della Delibera G.C.n.23 del 27/02/2025 del Comune di S.G.Jato, relativa all'autorizzazione in forma associata "scavalco condiviso", con la dipendente Arch. Gabriella Musarra, inquadrata nell'Area dei Funzionari e dell'Elevata Qualificazione, profilo professionale Istruttore Direttivo Tecnico, dall'01/03/2025 e fino al 30/04/2025 per n. 12 ore settimana, per la stipula della convenzione.
APPROVARE l'allegato schema di Convenzione, nel testo formulato dal Comune di S.G.Jato, in ordine alla definizione delle condizioni e dei tempi di utilizzazione del lavoratore nonché dei rapporti finanziari tra gli Enti, consistente in n. 09 articoli, che del presente provvedimento deve intendersi quale parte integrante e sostanziale.
DARE ATTO che ciascun Comune assume il coordinamento organizzativo della gestione del rapporto di lavoro, curandone la gestione amministrativa e contabile a mezzo dei propri uffici, ciascuno per la propria quota.
STABILIRE che lo "scavalco condiviso" decorrerà dalla data di sottoscrizione della citata Convenzione e fino al 30/04/2025.
AUTORIZZARE fin d'ora il Responsabile *pro tempore* del Settore Affari Generali, alla consequenziale sottoscrizione della Convenzione *de qua*;
TRASMETTERE il presente Provvedimento, esecutivo ai sensi di legge, al Sindaco del Comune di San Giuseppe Jato, nonché al dipendente di cui si disquisisce per la necessaria contezza del procedimento amministrativo in atto;
DICHIARARE il presente atto immediatamente esecutivo.

Il Responsabile del Procedimento
Francesco Gambino

Il Responsabile del Settore
Dott.ssa Marianna Gallina

Si esprime parere Favorevole in ordine alla Regolarita' Tecnica ai sensi dell'art.12 legge n.30/2000

Il Responsabile del Settore
Dott.ssa Gallina Marianna

Si esprime parere Favorevole in ordine alla Regolarità Contabile ai sensi dell'art.12 legge n.30/2000

Il Responsabile del Settore Finanziario
Sottile Sandro

LA GIUNTA COMUNALE

Vista la su riportata proposta di deliberazione corredata dei relativi pareri espressi si sensi dell'Art. 12 della L.R. 30/2000;

Vista la L.R. 3/12/1991 n. 44 sul controllo degli atti del Comune e Provincia;

Visto lo Statuto Comunale;

Con voti espressi per alzata di mano come sotto riportati:

Totale voti favorevoli 4
Totale voti contrari 0
Totale voti astenuti 0

DELIBERA

Di approvare la su riportata proposta, dando mandato al servizio proponente di porre in essere tutti gli atti ad essa correlati.

LA GIUNTA COMUNALE

SUCCESSIVAMENTE

Ravvisata l'urgenza;
Visto l'Art. 12 della L.R. 44/1991;

Con voti espressi per alzata di mano come sotto riportati:

Totale voti favorevoli 4
Totale voti contrari 0
Totale voti astenuti 0

DICHIARA

La presente deliberazione immediatamente esecutiva.

Letto, approvato e sottoscritto.

IL Sindaco	**Il/La Segretario Comunale**
DAMIANO SCALICI	*Claudia Faranda*

PARERE: Favorevole in ordine alla **Regolarita' Tecnica**

Data: 27-02-2025 Il Responsabile del servizio

Gallina Marianna

Comune di Torretta

Città Metropolitana di Palermo

PROPOSTA
DELIBERA DI GIUNTA

N. 15 del Registro

Addì, ___27-02-2025___.

Oggetto: Utilizzo in forma associata "scavalco condiviso" della dipendente di questo Ente Arch. Gabriella Musarra con il Comune di S.G.Jato - Autorizzazione stipula convenzione dall'01/03/2025 al 30/04/2025.

Si esprime parere Favorevole in ordine alla Regolarità Contabile ai sensi dell'art.12 legge n.30/2000

Il Responsabile del Settore Finanziario
Sottile Sandro

COMUNE di SAN GIUSEPPE JATO

Città Metropolitana di Palermo

Convenzione per l'utilizzo di n. 1 dipendente Arch. Gabriella Musarra, Area Funzionari e Elevata qualificazione, profilo Istruttore direttivo tecnico del Comune di Torretta presso il comune di San Giuseppe Jato ai densi dell'art. 14 del CCNL 22/01/2004

Il giorno 28 del mese di FEBBRAIO dell'anno duemilaventicinque

TRA

a) il Comune di Torretta rappresentato da GALLINA MARIANNA in qualità RESP.LE I SETT. che agisce in nome e per conto del Comune (C.F. 80020560829) elettivamente domiciliato presso la sede in Torretta, ~~Via Trieste, snc~~ PIAZZA V. EMANUELE N.29.

E

b) il Comune di San Giuseppe Jato rappresentato da Napoli M.Rosa che agisce in nome e per conto del Comune di San Giuseppe Jato (C.F. 80025760820) elettivamente domiciliato presso la sede del Comune stesso Via Vittorio Emanuele, 143;

Premesso che:

- Il Sindaco, con nota protocollo generale n. 30237 del 27.12.2024, ha chiesto l'autorizzazione alla stipula di una convenzione tra gli Enti, ai sensi e per gli effetti dell'art. 14 del CCNL 22.01.2004, per l'utilizzo della dipendente arch. Gabriella Musarra, Area Funzionari e Elevata qualificazione, n. 12 ore settimanali, dal 01.03.2025, fino al 30.04.2025;
- l'art. 14 del C.C.N.L. 22.01.2004 permette agli enti locali, al fine di soddisfare la migliore realizzazione dei servizi istituzionali e di conseguire una economica gestione delle risorse, con il consenso dei lavoratori interessati, l'utilizzo di personale assegnato da altri enti del comparto, per periodi predeterminati e per una parte del tempo di lavoro d'obbligo, mediante convenzione e previo assenso dell'Ente di appartenenza; il Consiglio di Stato (sez. I n. 2141 del 25 maggio 2005) ha reso parere secondo cui la succitata disposizione, quale fonte normativa speciale ed in quanto tale prevalente, introduce, nel suo ristretto ambito di efficacia, una deroga all'obbligo di esclusività del rapporto di lavoro pubblico di cui all'art. 53, comma I, del D. Lgs. n. 165/2001;
- la dipendente interessata ha manifestato il consenso all'utilizzo di che trattasi;
- il Comune di Torretta con Deliberazione di GM N. 11 del 27/2/25 ha autorizzato il predetto dipendente arch. Gabriella Musarra a svolgere l'incarico suddetto ai sensi dell'art, 14 del CCNL 22/01/2004 presso il Comune di San Giuseppe Jato fino al 30.04.2025;
- il Comune di San Giuseppe Jato con Deliberazione di GM N. 23 del 27/2/25 ha autorizzato l'utilizzo temporaneo, ai sensi dell'art, 14 del CCNL 22/01/2004 del dipendente a tempo indeterminato del Comune di Torretta Arch. Gabriella Musarra, Funzionario ed Elevata Qualificazione per 12 ore settimanali presso il Comune di Comune di San Giuseppe Jato dal 01/03/2025f ino al 30.04.2025;

Tutto ciò premesso e ritenuta la premessa come parte integrante e sostanziale della presente convenzione, tra le parti come sopra costituite, si conviene e si stipula quanto segue:

ART.1 Oggetto e finalità

1. La convenzione ha per oggetto l'utilizzazione da parte del Comune di San Giuseppe Jato del dipendente del Comune di Torretta Arch. Gabriella Musarra, Funzionario di elevata qualificazione, di cui è stato acquisto il consenso e che sottoscrive per accettazione e conoscenza la medesima

2. La presente convenzione è finalizzata a soddisfare l'espletamento dei servizi istituzionali delle Amministrazioni stipulanti, conseguendo un'economica gestione delle risorse umane.

3. Le parti si danno reciprocamente atto che non si costituisce un nuovo rapporto di lavoro tra il Comune di San Giuseppe Jato e il lavoratore.

ART. 2 Durata

1. La presente convenzione avrà decorrenza a partire dal 01.03.2025 e scadenza il 30.04.2025, salvo rinnovo o proroga, con le stesse modalità procedurali attuate per addivenire alla stipula della presente convenzione.

ART.3 Tempo di lavoro

1. La dipendente Arch. Gabriella Musarra presterà al Comune di San Giuseppe Jato un tempo di lavoro pari a 12 ore settimanali nel rispetto del vincolo settimanale d'obbligo;

2. La prestazione della dipendente Arch. Gabriella Musarra, nel rispetto del vincolo settimanale d'obbligo, dovrà essere espletata nelle giornate che saranno concordate tra le due Amministrazioni (orientativamente nelle giornate intera giornata);

3. Al fine di garantire il regolare funzionamento degli Enti interessati, resta salva la facoltà di concordare eventuali deroghe all'orario previsto nei precedenti commi del presente articolo compatibilmente alle esigenze organizzative e fermo restando il buon funzionamento dell'attività di entrambi gli Enti interessati.

ART. 4 Gestione del personale convenzionato

1. La titolarità del rapporto è del Comune di Torretta, cui compete l'adozione degli atti relativi alla gestione del rapporto di lavoro (ferie, assenze per malattia, permessi congedi, aspettative, autorizzazioni allo svolgimento di attività extra istituzionali).

2. Le Amministrazioni avranno cura di applicare le prescrizioni stabilite a tutela della sicurezza e della salute del lavoratore.

3. A tale fine e quindi con l'obiettivo specifico di consentire il regolare recupero delle risorse psico-fisiche del lavoratore, si stabilisce che sia comunque il Comune di Torretta ad autorizzare i singoli giorni o periodi continuati di

ferie e che la fruizione degli stessi dovrà avvenire nello stesso periodo coincidente nei due Enti e a concorrenza dell'orario di lavoro convenuto.

5. Il riposo settimanale coincide, in entrambi gli Enti, con il giorno di domenica.

ART. 5 Rimborso spese

Al dipendente sarà riconosciuto l'accesso al servizio mensa sostitutivo presso il Comune di San Giuseppe Jato quando la prestazione sia resa presso questo ente ed in ogni caso quando in conseguenza dell'utilizzo congiunto la prestazione resa in orario antimeridiano prosegua in quelle pomeridiane presso il Comune di Torretta, ricorrendone i presupposti.

ART. 6 Rapporti finanziari tra gli Enti

1. I rapporti finanziari tra il Comune di Torretta ed il Comune di San Giuseppe Jato sono ispirati ai principi della equa ripartizione degli oneri.

2. Il Comune di Torretta corrisponderà direttamente al dipendente ed agli Enti previdenziali e fiscali, con cadenza mensile posticipata, gli oneri diretti e indiretti relativi al trattamento stipendiale obbligatorio riconosciuto al dipendente.

3. Ciascun Ente provvederà invece autonomamente all'erogazione del trattamento economico accessorio di propria spettanza, precisando altresì che ciascuno curerà i rapporti con gli Enti previdenziali ed assistenziali di propria spettanza, fatti salvi comunque gli obblighi di comunicazione del Comune di Torretta al Comune di San Giuseppe Jato ai fini di cui all'art. 53 del D. Lgs 165/2001. 5 Le spese per i corsi di formazione e/o di aggiornamento e di missione svolte dai dipendenti saranno esclusivamente a carico dell'ente presso il quale o nell'interesse del quale risulteranno effettuati e detto Ente provvederà direttamente al pagamento.

ART. 7 Cause di scioglimento

1. La convenzione, in ogni caso, potrà essere sciolta in qualunque momento per decisione consensuale, ovvero a richiesta di uno solo degli enti. In tale fattispecie la cessazione della convenzione decorre dalla data concordata dalle Amministrazioni, e laddove avvenga unilateralmente, dopo 15 giorni dalla formale comunicazione all'altro ente della deliberazione/determinazione di recesso divenuta esecutiva.

2. La convenzione, potrà inoltre essere sciolta per il venir meno del consenso della dipendente, supportato da motivazioni documentate inerenti alle condizioni pattuite e comunicato ad entrambi gli enti. In tali fattispecie la cessazione della stessa decorre dal primo giorno del mese seguente alla formale ricezione da parte del Comune di San Giuseppe Jato della richiesta inoltrata a cura del dipendente, con preavviso minimo di 15 giorni. In caso di recesso di cui al precedente comma il dipendente ritornerà a prestare la propria attività esclusivamente presso il Comune di Torretta.

3. La convenzione si scioglierà anticipatamente a richiesta del Comune di Torretta;

ART. 8 Disposizioni generali e finali

Per quanto non stabilito dalla presente convenzione si fa invio alle norme contrattuali e vigenti, con particolare riferimento a quelle relative al pubblico impiego e in materia di personale degli Enti Locali.

ART. 9 Trattamento dei dati personali

1. Ai sensi del D.Lgs. n. 196/03, si informa che i dati, contenuti nel presente contratto, saranno trattati esclusivamente per lo svolgimento delle attività e per l'assolvimento degli obblighi previsti dalle leggi e dai regolamenti vigenti in materia.

Letto, approvato e sottoscritto

Per il Comune di Torretta (DOTT.SSA MARIANNA GALLINA)

Per il Comune di San Giuseppe Jato (_____)

Per accettazione il Dipendente (Arch. Gabriella Musarra)